



# **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE**



**COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 39  
IN DATA 22/12/2014**

## **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE**

### **ART. 01 – ISTITUZIONE**

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Comunale la Giunta può procedere in ogni momento all'istituzione di commissioni comunali indicandone, nell'atto di istituzione stesso, le funzioni, le finalità, gli obiettivi e la durata.

Questo regolamento ne disciplina altresì la nomina ed il funzionamento.

### **Art. 02 – COMPITI E OBIETTIVI**

Le Commissioni hanno carattere consultivo e propositivo e con la loro istituzione la Giunta Comunale intende:

- promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
- monitorare, rilevare e valutare i bisogni dei cittadini;
- sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento, iniziative utili e buone prassi per migliorare lo stato di benessere sociale di tutti i cittadini.

Le Commissioni:

- sono il collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come cittadini che come realtà associative ed istituzionali;
- colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano proposte, anche organizzative, approfondiscono tematiche, sviluppano progetti su richiesta e a supporto dell'Assessore di riferimento e della Giunta Comunale;
- formulano proposte e pareri su progetti e iniziative connessi al proprio ambito;
- si occupano di temi e/o progetti specifici e avranno termine con la conclusione del compito affidato, se istituite in via temporanea.

La Giunta Comunale valuterà le proposte formulate dalle Commissioni e le potrà sottoporre, per competenza, al Consiglio comunale.

### **ART. 03 – NOMINA E COMPOSIZIONE**

La Giunta comunale, con apposita deliberazione, nomina le commissioni che possono essere composte da membri del consiglio comunale, della giunta e/o da cittadini. Quest'ultimi devono aver raggiunto almeno i 16 anni d'età ed avere interesse per i temi di competenza delle Commissioni stesse così che possano contribuire con la loro esperienza ad una più ampia lettura degli argomenti esaminati.

Le commissioni sono composte al massimo da n. 7 (sette) membri, oltre all'assessore competente. E' garantita la proporzionalità dei gruppi consiliari, e di norma la parità di genere.

Ad ogni gruppo è chiesto di comunicare per iscritto i nominativi di propria competenza e qualora i gruppi non provvedano, la Giunta procede autonomamente.

La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.

#### **ART. 04 – DIMISSIONI, RIELEGGIBILITA', DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI**

Le dimissioni di un commissario devono essere rassegnate per iscritto alla Giunta comunale e registrate al protocollo comunale.

Il componente delle Commissioni che non intervenga a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla carica, su proposta del Presidente della Commissione, indirizzata alla Giunta Comunale che ne prende atto.

In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente della Commissione, il gruppo consiliare che ha proposto il componente indica un altro rappresentante e la giunta procede alla sostituzione.

#### **ART. 05 – INSEDIAMENTO**

L'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Nella prima riunione la Commissione procede all'elezione in forma palese del Presidente, al quale spettano: la convocazione, la formulazione dell'ordine del giorno, il collegamento con gli organi istituzionali del Comune e la nomina del Segretario.

Successivamente si procede all'elezione del Vice-Presidente. A parità di voti sarà eletto il commissario più giovane.

L'elezione di Presidente e Vice-Presidente avviene con votazioni separate in cui ogni commissario esprime la propria preferenza per un unico nominativo.

Qualora si renda opportuno in ragione dei temi da trattare, il presidente può chiedere al Sindaco di autorizzare il segretario comunale o il responsabile del servizio interessato o altro funzionario a partecipare a sedute delle commissioni. Anche rappresentanti di aziende ed enti che dipendono dal comune possono essere autorizzati dal Sindaco a partecipare a sedute delle commissioni.

#### **ART. 06 – CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Di norma le convocazioni delle Commissioni sono indette periodicamente dal Presidente che formula l'ordine del giorno.

Le Commissioni possono essere convocate per iscritto in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) a richiesta di almeno 3 dei suoi componenti;
- c) dal Sindaco;
- d) dall'Assessore competente;

Le convocazioni di cui alla lettera b) devono avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

L'avviso della convocazione deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare.

Il medesimo deve essere comunicato almeno 5 giorni prima di quello stabilito per le riunioni a tutti i componenti della Commissione. Gli avvisi e le comunicazioni possono essere inviate per posta elettronica.

#### **ART. 07 – FUNZIONAMENTO**

In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice-Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal commissario più giovane.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate dalla maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, se riguardano provvedimenti nei confronti di un commissario sono a scrutinio segreto.

#### **ART. 08 - CONVOCAZIONI CONGIUNTE**

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta, quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa tra i Presidenti interessati. Nelle sedute congiunte, il coordinatore è il Presidente più giovane. La seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno del totale dei componenti di tutte le singole Commissioni.

#### **ART. 09 – SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE**

Il Segretario della Commissione redige i verbali delle riunioni che vengono poi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

I verbali redatti sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

I verbali delle Commissioni vengono approvati nella seduta successiva.

In caso di seduta dichiarata deserta, viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

#### **ART. 10 – PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguarda persone o la pubblicità può compromettere interessi fondamentali del Comune.

In tal caso il Presidente, sentita la Commissione in seduta segreta, stabilisce quali argomenti iscritti nell'ordine del giorno non debbano essere discussi in seduta pubblica.